# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 27 novembre 1995**

**che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(95/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [3], modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 94/370/CE [4], in particolare l'articolo 37, paragrafo 1,

considerando che l'Italia non è stata in grado di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità disposta dalla decisione 91/426/CEE della Commissione, del 22 luglio 1991, che stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) [5];

considerando che, nel frattempo, le autorità italiane hanno concluso un contratto al fine di fornire la collaborazione richiesta con il centro di gestione (server) Animo;

considerando che le autorità italiane si sono impegnate ad adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente decisione;

considerando che, alla luce dei progressi effettuati e dell'impegno delle autorità italiane, è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione della rete informatizzata Animo in Italia è fissata al 50 % delle spese per gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino della decisione 91/398/CEE della Commissione [6] con un massimale di 2 000 ECU per unità attrezzata.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata ad un massimo di 200 unità.

*Articolo 2*

1. La Commissione rimborsa all'Italia le spese di cui all'articolo 1 su presentazione dei seguenti documenti giustificativi:

— le fatture relative all'acquisizione, o copie certificate conformi delle medesime;

— un attestato delle autorità italiane da cui risulti che esse hanno rispettato le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti pubblici;

— gli estremi del servizio responsabile dell'acquisizione e il numero d'inventario attribuito al materiale;

— la conferma dell'esistenza e dell'operatività dei collegamenti per la trasmissione.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dalle autorità italiane entro il 1° luglio 1996.

3. I rimborsi di cui al paragrafo 1 riguardano esclusivamente importi di spesa al netto dell'IVA.

*Articolo 3*

La Commissione può effettuare controlli intesi ad accertare la presenza e il buon funzionamento delle attrezzature.

L'assenza di dette attrezzature e le anomalie eventualmente constatate sono segnalate all'autorità competente. Tale segnalazione può determinare il rimborso della partecipazione finanziaria della Comunità o di una sua parte, proporzionalmente al numero di attrezzature sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 2 della decisione 91/398/CEE e alle ripercussioni sul funzionamento della rete.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[4] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[5] GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 27.
[6] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1995.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*